

398967

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Prot. n. 3444
Ufficio Amm./vo

Brindisi, li 7 MAG. 1957
- AL SIG. Dottorino Conino
VIA Corrado N° 113
BRINDISI
=====

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

Si comunica che dalla Commissione assegnazione alloggi per "Senza Tetto" Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà dello Stato, sito in via Lombardia, lotto P (1) scala interno 7. =

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalente a vani legali 5. =

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, Via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto. =

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. come appresso dovute:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) - mensilità di fitto e servizi dal <u>10 MAG. 1957</u> al <u>10 GIU. 1957</u> | £. <u>4220.</u> = |
| £. <u>844</u> vano x vani <u> </u> | " 450. = |
| b) - canone consumo acqua normale | " 80. = |
| c) - contributo nelle spese di illuminazione scale | " <u>14.631.</u> = |
| d) - deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto).... | £. 1.000. = |
| e) - deposito spese contrattuali | £. <u>127.</u> = |
| f) - I.G.E. 3% su a) | £. <u>20508.</u> = |

T o t a l e

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio. =

Non presentandosi entro il 13 MAG. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento. =

IL PRESIDENTE
(Com. te. Ubaldo VALLARINO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
"Case Per Senza tetto"

GESTIONE INA - CASA

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto

(1) dell'appartamento sito in

Via n. piano int

nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara di aver visitato

l'alloggio e di averlo trovato in perfetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene consegnato in perfetto stato

di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte e che i sot-

toelencati impianti ed accessori sono in buone condizioni di funzionamento:

Osservazioni:

FIRMA *A*

Antonino Corino

(1) Locatario o Assegnatario



MUNICIPIO DI BRINDISI
UFFICIO D'IGIENE

Da sopralluogo sanitario eseguito a richiesta, questo Ufficio ha accertato che il Sig. Antonini Cosimo di Teodoro, abitante in via Taranto n°113, unitamente alla sua famiglia occupa un piccolissimo vano, privo di aria e di luce, le pareti facciali presentano una forte umidità così pure alla volta, manca di acqua di condotta e di gabinetto.-

Ai fini igienici-sanitari detta abitazione è da considerarsi malsana ed antigienica.-

Si rilascia a richiesta per uso alloggio.-

Brindisi, li 20 Gennaio 1956-



L'UFFICIALE SANITARIO

(Dr. Angelo De Masi)

VISTO: IL SINDACO

(Avv. F. Lazzaro)

CITTA' DI BRINDISI

IL SINDACO CERTIFICA RISULTARE DAL REGISTRO DI POPOLAZIONE

che la famiglia di Antonino Corino
Varanto 113 è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo	Antonino Corino	Brindisi	28	6	922				ceduto
2	figli	Villani Johanda	"	21	10	929				Luigi
3	figli	Antonino Vincenzo	"	5	10	927				
4	"	Antonino Giuseppe	"	16	6	929				
5	"	Antonino M ^{re} Loria	"	28	9	951				
6	"	Antonino M ^{re} Corina	"	23	6	952				

Eventuali annotazioni

Rilasciata in carta libera per uso

alloggio

Brindisi,

12-1-956



IL SINDACO

[Signature]

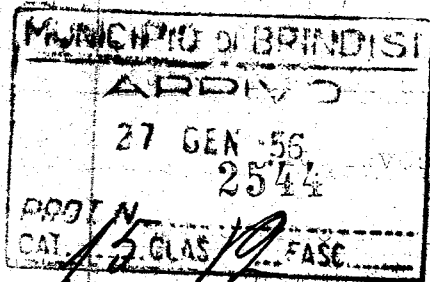
Egregio Sig. Antonino.

Mi è diventato impossibile riportare il tuo comportamento alle mie continue repliche e, come al penultimo invito fattoti nel 2-glio 1955, il rapporto di Ospite non può più durare né tollerato da parte mia. Ripeto non ho fatto mai questione di fitto perché come d'accordo fui costretto da quel senso di umanità che ogni cittadino possiede ma che doveva avere limitatezza di tempo e ricordo, stabilimmo in un periodo di un mese, tempo occorrente per la tua stabilizzazione altrove, dell'ora sono trascorsi diciotto di mesi.

Ma ricordo l'urgenza dei lavori occorrenti per ricostruire quella specie di fabbrica. E questa volta in maniera indispensabile sono decisamente costretto a dare mandato al mio legale a tutela dei miei interessi.

Li 14 novembre 1955

de Simony Gabrieli



ALLA COMM. PER LA ASSEGNAZIONE
DELLA CASA AI SENZA TETTO.
PRESSO IL SIG. SINDACO DI
BRINDISI

Il sottoscritto Antonino Cosimo di Teodoro o
spitato con moglie e quattro figli, tutti di tene
ra età, in Brindisi via Taranto n° 113, trovasi nel
caso assolutamente suo della famiglia senza tetto.

Come dalla quantità di certificati alligati.

Certificato di famiglia

Certificato di nulla tenenza

-Certificato di residenza

-certificati medici

-documenti Associazione Partigiani d'Italia

-Documento ufficio sanitario di Brindisi

-Documento di intimidazione di sfratto da proprie-
tario della casa e dichiarazione della ditta dove
attualmente lavoro.

Non posso ulteriormente assumere atteggiamen
to di prepotenza verso il padrone di casa che ini
zialmente aderiva ad ospitarmi per puro senso di
umanità ed in maniera temporanea con la famiglia .

Cosa che oggi ha determinato una tensione pau
rosa tra me e il proprietario.

Non posso oltretutto sopportare serena respon

sabilità per la vita dei miei piccoli seriamente
minata dal tugurio dove siamo ricoverati.

E' mio dovere inoltre portare a conoscenza
di codesta rispettabile Commissione che dal gior
no in cui ci troviamo ricoverati in pauroso tugu
rio, costituito da soli tre metri quadrati di spa
zio la malattia si è impadronita di noi tutti e
in particolare dei miei piccoli bambini tanto che
per questa causa il più piccolo è stato soffraffat
to e deceduto nella prima decade di gennaio in
corso.

Prego codesta risp/le Commissione nello esa
minare questa mia troverà i requisiti indispensa
bili onde poter giudicare serenamente per l'asse
gnazione favorevole alla mia angosciata richiesta.

Sinceramente ringrazio.

Antonio Cunzio

Brindisi, 25/1/1956

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo(O)ooo-----

Prot.n. 3629

Brindisi, li 24 MAG. 1957

AL SIG. Antonino Cosimo
VIA Lombardia - Tel. "C."

BRINDISI

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di _____

N. _____ vol. _____ delle denunzie

Art. _____ del campione unico

(1) ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. ANTONINO COSIMO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del S.T. lotto

di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 4.220 mensili anticipate 50640

Rendite catastali escluse la rivalutazione L.

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tasse e bollo
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

del Registro

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Alatto della vendita è dovuta
solo la tassa di Bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattare in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demenziale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o del denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. ANTONINO COSIMO

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del S.T. lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI- S T.**

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4220- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in essequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

27 agosto 1962



I DENUNZIANTE (7)

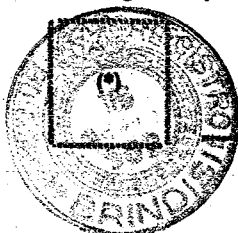
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 16 AGO 1962 al N. 4069

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE
Chiquar...



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denunzia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denunzia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denunzia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denunzia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.